

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **522/1988** (ECLI:IT:COST:1988:522)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **23/03/1988**; Decisione del **21/04/1988**

Deposito del **05/05/1988**; Pubblicazione in G. U. **18/05/1988**

Norme impugnate:

Massime: **9232**

Atti decisi:

N. 522

ORDINANZA 21 APRILE-5 MAGGIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1985 dalla Corte di Cassazione, iscritta al n. 849 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che la Corte di cassazione con ordinanza emessa il 21 giugno 1985 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. nella parte in cui non consente l'applicazione della continuazione fra violazioni più gravi, oggetto del giudizio in corso e violazioni più lievi, oggetto di sentenza passata in giudicato;

Considerato che questa Corte con sent. n. 115 del 1987 ha dichiarato non fondata nei sensi di cui in motivazione identica questione;

che non vengono addotti nuovi argomenti;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., promossa con l'ordinanza in epigrafe dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.